REGOLAMENTO (CEE) N. 1284/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1993

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 2000 tonnellate di farina di frumento verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/ 92 (5); che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/92 (7);

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (8), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (9);

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (10) ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1993.

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (³) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (¹) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (²) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.

^(*) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67. (*) GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 15. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 maggio 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)			(ECU/t)
Codice prodotto	Destinazione (')	Ammontare delle restituzioni (²)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (²)
0709 90 60 000	<u> </u>	_	1007 00 90 000		_
0712 90 19 000	_		1008 20 00 000	_	
1001 10 00 200	_	_	1101 00 00 100	07	90,00
1001 10 00 400				02	45,00
1001 90 91 000		_	1101 00 00 130	01	42,00
1001 90 99 00 0	04	25,00	1101 00 00 150	01	40,00
	02	15,00	1101 00 00 170	01	37,00
1002 00 00 000	03	25,00	1101 00 00 180	01	34,00
	02	15,00	1101 00 00 190	<u>.</u>	_
1003 00 10 000	<u> </u>		1101 00 00 900	, 	
1003 00 20 000	04	25,00	1102 10 00 500	01	45,00
	02	15,00	1102 10 00 700	_	
1003 00 80 000	04	25,00	1102 10 00 900		_
	02	15,00	1103 11 30 200	01	0
1004 00 00 200			1103 11 30 900		
1004 00 00 400		_	1103 11 50 200	01	0
1005 10 90 000			1103 11 50 400	01	0
1005 90 00 000	04	85,00	1103 11 50 900	_	_
	06 05	10,00	1103 11 90 200	01	45,00
	03	15,00	1103 11 90 800		
	1	ľ	1103 11 20 000		_

^{(&#}x27;) Per le destinazioni seguenti:

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

⁰¹ tutti i paesi terzi,

⁰² altri paesi terzi,

⁰³ Svizzera, Austria e Liechtenstein,

⁰⁴ Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,

⁰⁵ Bulgaria,

⁰⁶ le zone I, VIII a), Albania, Romania e Cuba,

⁰⁷ la Croazia e la Bosnia-Erzegovina.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽³⁾ Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativo ad un quantitativo di 2 000 t di farina di frumento a destinazione della Croazia e della Bosnia-Erzegovina.